



REPUBBLICA ITALIANA

85/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60159** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* l'*omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Francesco Rivero (salvatore.rivero@avvocaticatanzaro.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (avv.antonietta.coretti@postecert.inps.gov.it) e Sergio

Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. e digitalmente domiciliato all'indirizzo pec *previmil@postacert.difesa.it*;

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)**, in persona del Ministro p.t., non costituito;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 28/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 10.2.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza dell'8.2.2024, il relatore, l'avv. Rivero per l'appellante, nonché l'avv. Coretti per l'INPS e la dr.ssa Marina Propersi per il Ministero della difesa.

Svolgimento del processo

Il sig. *omissis* – militare dell'Esercito in servizio dal 21.5.2003 fino al congedo per riforma, avvenuto il 20.8.2003 - impugna l'epigrafata sentenza con cui è stata rigettato il ricorso da costui proposto, teso al riconoscimento della pensione privilegiata tabellare per talune patologie psichiatriche e osteoarticolari meglio indicate nella domanda giudiziale.

All'uopo, deduce i plurimi *errores in procedendo et in iudicando* commessi dal primo giudice nel decidere la causa:

- con motivazione del tutto mancante e/o, comunque, meramente apparente circa all'assenza dei requisiti medico-legali per l'ottenimento del

beneficio;

- sulla scorta di una perizia d'ufficio redatta da un organo ausiliare privo di terzietà (il C.M.L. presso il Ministero della difesa).

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della decisione e il conseguente riconoscimento del domandato diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Resistono l'INPS e il Ministero della difesa, eccependo, in rito, l'inammissibilità del gravame, in quanto esorbitante dai limiti di cui all'art. 170 c.g.c. Nel merito, reiterano le difese esperite vittoriosamente in prime cure, concludendo per il rigetto dell'appello ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Il MEF non ha inteso costituirsi, nonostante la sua rituale evocazione in giudizio.

All'udienza di discussione della causa le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste. Su richiesta del Collegio, il difensore dell'appellante ha confermato di non essere iscritto all'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente dichiarata la contumacia del MEF, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 93 c.g.c.

Sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità del gravame per difetto di valido *jus postulandi* in capo al patrono dell'appellante, non essendo costui iscritto, per sua stessa ammissione, all'albo dei cassazionisti, in violazione dell'art. 28, comma 2, c.g.c. (*amplius et ex plurimis*,

Cass., n. 17317/2020). Le rimanenti questioni processuali e di merito rimangono assorbite.

La peculiare definizione della controversia impone la compensazione delle spese di difesa. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60159** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile, compensando le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.2.2024.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 19/03/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi